



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 61 del 04-09-2020

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: **Ulteriori Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n.57 del 24-08-2020.**

IL SINDACO

- Vista l'ordinanza richiamata in oggetto e quanto contenuto nelle premesse;
- Ritenute ancora valide le ragioni atte ad evitare la diffusione del coronavirus;
- Ritenuto che sia necessario modificare la stessa alla luce dei recenti sviluppi epidemiologici;
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto- Legge 25 marzo 2020, n. 19 possono essere adottate delle misure di contenimento del rischio epidemiologico secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale;
- Ritenuto che sia necessario, in coerenza con le direttive del Governo nazionale, visto il miglioramento della situazione sanitaria sul territorio comunale, con il contenimento dei contagi e dei pericoli per la popolazione, procedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive imposte dall'ordinanza n.57 del 24/08/2020, per favorire la ripresa delle attività lavorative e dell'economia in generale;
- Richiamata l'Ordinanza sindacale n.38 del 05/06/2020 con la quale vengono regolamentate e prescritte le misure utili ad evitare la diffusione del coronavirus durante le attività mercatali;
- VISTO l' art. 50 del D.Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità o patologie che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di protezioni durante l'attività fisica stessa, a condizione di mantenere un distanziamento non inferiore a due metri;
- 2) Di disporre accessi regolamentati e scaglionati nelle attività commerciali in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, nonché il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro ed il divieto di sostare all'interno dei locali oltre al tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni;
- 3) Di disporre accessi regolamentati e scaglionati presso gli uffici pubblici in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, nonché il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro ed il divieto di sostare all'interno dei locali oltre al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle pratiche.
- 4) Di acquistare igienizzanti e disinfettanti per la cute di formato tascabile, a fini di distribuzione gratuita quale attività di Protezione Civile a valere sui fondi all'uopo assegnati e di cui al D.A. n. 735/2020 dell'Assessorato regionale per la Salute e dell'Assessorato regionale per il Territorio e per l'Ambiente, tenuto conto del perdurare della stagione balneare;
- 5) Di attivare ogni opportuna attività informativa alla popolazione, anche mediante appositi avvisi e comunicati, sull'emergenza epidemiologica e sulle misure di contenimento del contagio per la diffusione del virus Covid-19;
- 6) Di intensificare i controlli sul territorio comunale in ordine al rispetto dei vigenti protocolli sanitari e delle misure stabilite dalle ordinanze nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da Coronavirus nonché ai fini della rilevazione delle sanzioni derivanti da eventuali violazioni degli obblighi di quarantena.

Vengono pertanto revocati gli artt.4 e 5 della precedente ordinanza, per cui potranno riprendere, con effetto immediato, le attività dagli stessi disciplinate e alle quali si applicano le misure previste dai provvedimenti nazionali e regionali in ordine all'adozione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

AVVERTE

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni di Legge;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

Pubblicazione all'albo Pretorio online ed al sito istituzionale del Comune di Sant'Agata Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente.

DISPONE

di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale:

- Al Comando Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza
- Al Comando Stazione Carabinieri Sant'Agata di Militello
- Al Commissariato P.S. di Sant'Agata di Militello
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata Militello
- All'Asp – Uffici di Sant' Agata Militello;
- Al Presidio del 118 di Sant'Agata Militello;
- A S.E. il Prefetto di Messina;
- Al Sig. Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina.

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 dalla pubblicazione dalla stessa, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

II SINDACO

F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 61 del 04-09-2020 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **04-09-2020** al **19-09-2020**.

Sant' Agata di Militello, li 04-09-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Antonino Bertolino